



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del Registro – Anno 2020

OGGETTO:	Esercizio provvisorio 2020. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 ai sensi del punto 8.13 all. 4/2 dell'ex d.lgs 118/2011 e assegnazione obiettivi e risorse
-----------------	--

L'anno duemilaventini il giorno sette del mese di aprile alle ore 14.00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSSO IGNAZIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MILAZZO AGATA <i>in video conferenza</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		PRESENTI N° <u>4</u>	ASSENTI N° <u>0</u>

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Placido Leone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state assunte le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 circoscritte ai comuni dove sono stati registrati i primi casi di contagio del menzionato virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Premesso altresì che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state assunte misure di rilievo nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19; in particolare sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Preso atto che Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 – «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale.(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

Considerato che sono state definite delle Misure urgenti DPCM 11 marzo 2020 di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, .. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ...ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

RITENUTO che occorre fornire un supporto alle Attività produttive presenti nel territorio, ovvero con sede del Comune di Chiusa Sclafani al fine di sopperire all'obbligo di chiusura dell'attività per emergenza covid-19;

CONSIDERATO che risulta necessario attivare procedure pubbliche al fine di raccogliere le istanze provenienti dalle attività produttive al fine di ottenere un sostegno economico nella attuale fase di emergenza, avvalendosi dell'ufficio Servizi sociali, con la collaborazione del servizio per le attività produttive della amministrazione, per andare incontro ai fabbisogni manifestati;

RITENUTO

- a) di dover programmare risorse pari ad € 15.000,00, eventualmente integrabili, a valere sulle risorse di cui al bilancio 2020 sul cap. 19117/3 per fornire un sostegno alle attività produttive che sono stati obbligati secondo i DPCM ed i Decreti emessi a sospendere la propria attività;
- b) di dover dare atto che tale sostegno, sarà riconosciuto prioritariamente ai titolari delle attività produttive di cui al DPCM 11 marzo 2020 escluse le attività di cui all'allegato 1 e 2 per un importo una tantum;
- c) di dover demandare agli uffici competenti l'adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l'individuazione delle modalità attuative dell'intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza nonché di uguaglianza contributiva;

CONSIDERATA la necessità di variare ed istituire capitoli di spesa per poter provvedere:

- allo stanziamento di risorse da destinare al sostegno delle attività commerciali che sono maggiormente colpite dall'emergenza determinata dalla pandemia del covid-19;
- alla destinazione di dette somme al contributo per i canoni di locazione dei locali strumentali all'attività di impresa, a sostenere parte delle perdite conseguenti al deperimento di materie (alimenti, etc.) e come sostegno diffuso alle attività imprenditoriali presenti sul territorio che hanno subito danni a causa della pandemia.

CONSIDERATO necessario dare indirizzo all'Area servizi al cittadino di adottare tutti gli atti necessari al perseguimento delle suddette finalità destinando il 20% delle suddette risorse per mitigare i danni da deperimento delle materie, il 30% per contribuire al pagamento dei canoni di locazione e il restante 50% per il sostegno diffuso, restando inteso che l'eventuale economia in una delle suddette destinazioni accrescerà proporzionalmente le altre destinazioni.

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Visti gli articoli 163 e 169 del d.Lgs. n. 267/2000, i quali disciplinano l'esercizio provvisorio ed il piano esecutivo di gestione;

Visto l'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare: • il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo; • il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi; • il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Atteso che ai sensi del D. Lgs. 118/2011, in particolar modo il paragrafo 8.13 dell'Allegato 4/2, cui si enunciano i principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria prevede che: "... Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente. Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli; b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo. Tali variazioni: sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato); possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio,

nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

Tenuto conto che le suddette variazioni, non costituendo variazioni al bilancio di previsione, possono essere disposte anche in esercizio provvisorio;

Dato atto che la variazione si sostanzia nella variazione di capitoli di spesa a saldo zero;

Ritenuto di provvedere in merito;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE	
Chiusa Sclafani, 07.04.2020	Il Resp. dell'Area Economica Finanziaria Dott. Giuseppe Maniscalco
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE	
Chiusa Sclafani, 07.04.2020	Il Resp. dell'Area Economica Finanziaria Dott. Giuseppe Maniscalco

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020-2022, per i motivi e le modalità elencate in premessa, così come risultanti dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle spese come da tabella allegata;
3. Di assegnare all'area Servizi al cittadino le somme stanziare al capitolo 19117/3;
4. Dare indirizzo all'Area servizi al cittadino, con l'ausilio del servizio attività produttive, di adottare tutti gli atti necessari al perseguimento delle suddette finalità destinando il 20% delle suddette risorse per mitigare i danni da deperimento delle materie, il 30% per contribuire al pagamento dei canoni di locazione e il restante 50% per il sostegno diffuso, restando inteso che l'eventuale economia in una delle suddette destinazioni accrescerà proporzionalmente le altre destinazioni.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
Dott. Francesco Di Giorgio

Il Segretario Comunale
Avv. Placido Leone

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sciafani, li _____

Il Segretario Comunale
Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2020 _____;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sciafani, li 07/04/2020 _____

Il Segretario Comunale
Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.